

CAMERA DEI DEPUTATI N. 616-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **PREARO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**MATTARELLA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**RUMOR**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**BOSCO**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**MARTINELLI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(**TOGNI**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**TRABUCCHI**)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**JERVOLINO**)

nella seduta del 18 ottobre 1963

Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla fine dell'ultima legislatura la Camera approvò la legge « delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini » (legge 3 febbraio 1963, n. 116).

Puntualmente, il Governo, entro il termine previsto, emanò la legge delegata at-

tesa da circa sessanta anni, ed attualmente in corso di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930).

In quella legislatura, però, non si ebbe il tempo di approvare l'altro provvedimento di delega al Governo per l'emanazione delle norme dirette a reprimere le frodi nella pre-

parazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

Quante volte, particolarmente dal dopoguerra ad oggi, i ministeri competenti sono stati interessati in materia di frodi e di sofisticazioni del vino!

Interrogazioni, interpellanze alla Camera dei Deputati e al Senato da parte di uomini politici di tutte le correnti, articoli sulla stampa si sono susseguiti ogni giorno. Convegni di produttori, di studiosi, di enologi italiani e stranieri per suggerire direttive di massima si sono tenuti con particolare frequenza.

E quante volte, inoltre, sono state presentate proposte di legge alla Camera e al Senato per disciplinare l'uso dei prodotti che notoriamente possono servire alla sofisticazione, proposte che nella maggior parte non hanno ricevuto la sanzione del Parlamento.

A fatica è stato possibile porre un freno al dilagare delle frodi, anche perché il sistema di repressione era regolato da disposizioni vecchie di vari decenni e quindi inidoneo a prevedere e riscontrare i ritrovati della tecnica.

Occorre riconoscere, però, che il personale tecnico e amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura ha fatto sforzi e sacrifici enormi per fronteggiare la situazione, ingaggiando sovente una lotta impari contro i frodati.

L'interferenza in questa materia di tre Ministeri (agricoltura, sanità e finanze) ha spesso rallentato se non complicato ancora di più tale azione repressiva.

Da qualche tempo la situazione è in miglioramento, grazie all'impegno operativo del Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura ed all'impegno di studio e di aggiornamento degli studiosi e degli esperti della materia dello stesso Ministero dell'agricoltura, del laboratorio chimico centrale delle dogane e del Ministero della sanità.

Una disamina delle denunce inoltrate all'Autorità giudiziaria da parte del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura consente di rilevare che le frodi oggi prevalenti nel settore vino sono le seguenti:

1) produzione di vini artificiali mediante l'impiego di sidri ed altre sostanze zuccherine ed alcoliche non provenienti dall'uva (qualche volta si è accertata la presenza di alcool denaturato rigenerato);

2) trattamenti non consentiti;

3) impiego di additivi non consentiti, talvolta nocivi.

L'attività di controllo viene svolta dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura dei quali 28 (19 principali e 9 collaboratori) si occupano dei mosti, vini ed aceti.

I laboratori di analisi dei predetti Istituti sono stati dotati di molte moderne attrezzature, tanto che le determinazioni occorrenti vengono eseguite normalmente in breve tempo e la frode più sottile viene senza dubbio individuata più facilmente che nel passato.

Mi pare utile riportare i risultati conseguiti dal Servizio repressione frodi in questi ultimi anni, nel settore vino, che si concretano nei seguenti dati:

Anno	Sopraluoghi	Prelievi	Denunce Autorità giudiziaria
1953 . . .	11.692	5.402	1.361
» 1954 . . .	15.053	7.777	2.181
» 1955 . . .	14.404	7.302	1.932
» 1956 . . .	11.777	6.028	1.467
» 1957 . . .	14.169	5.845	1.665
» 1958 . . .	17.328	6.768	1.932
» 1959 . . .	15.120	5.722	1.636
» 1960 . . .	15.771	5.418	1.370
» 1961 . . .	15.223	5.320	1.648
» 1962 . . .	17.870	6.152	1.704

* * *

Il provvedimento in esame fu affidato in sede referente alla Commissione dell'agricoltura della Camera, la quale iniziò i suoi lavori il 24 gennaio 1964.

Considerata l'urgenza e l'importanza del problema, tutti i componenti la Commissione diedero il loro prezioso apporto di conoscenza e di esperienza per la rapida approvazione di un testo che riguardasse ogni aspetto della delicata questione.

Eguale tempestività si è avuta il piacere di constatare in ordine al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

Il desiderio di qualche componente della Commissione agricoltura sarebbe stato quello di esaminare ed approvare l'intera disciplina del settore, nei vari articoli senza ricorso alla delega al Governo. Ma esattamente il Sottosegretario all'agricoltura, onorevole Camangi ebbe a rilevare che, data la complessità tecnica della materia, non sarebbero mancate notevoli difficoltà per un suo approfondito e particolareggiato esame e per giungere nel contempo sollecitamente all'approvazione di un provvedimento. L'onorevole Camangi ricordò l'esperienza fatta al Senato nella passata legislatura, dove discussioni durate molti mesi

si conclusero alla fine con la considerazione dell'opportunità di una delega al Governo, che si appresta ad affrontare il problema in maniera decisa e completa.

La legge delegata, che il Governo dovrà compilare ed approvare entro tre mesi, modificherà la vecchia legge del 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive variazioni, riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli; servirà di appoggio all'applicazione della legge riguardante la tutela della denominazione di origine dei vini; metterà ordine in tutte le contraddittorie disposizioni emanate da vari anni dai Ministeri interessati in questa materia.

Ecco perché si segnala l'urgenza di concedere al Governo la delega in modo che possa provvedere nel tempo stabilito a predisporre il relativo strumento legislativo, organico e completo.

Giustamente la breve relazione governativa, che accompagna la proposta in esame, sottolinea l'urgenza di stabilire un efficiente ed aggiornato sistema di norme atte a reprimere e prevenire le frodi, aggiornando le vecchie disposizioni che risalgono al 1925 e che sono state oggetto di successive modificazioni alquanto disarmoniche.

Il richiesto aggiornamento porterà anche come conseguenza ad una migliore organizzazione dei servizi di repressione, sia sotto l'aspetto del coordinamento della loro attività, sia sotto l'aspetto della sistemazione del personale addetto alla repressione frodi.

Solo così saremo in grado di dare maggior tutela e più fiducia ai consumatori, i quali sono talvolta tenuti in sospetto da certe notizie scandalistiche di qualche organo di stampa, sempre pronto ad esagerare, se non addirittura ad inventare, in tema di frodi; ed in grado altresì di assicurare una maggior difesa degli interessi dei viticoltori anche di fronte alla concorrenza straniera.

Infine, con la legge e con i provvedimenti conseguenti che il Governo emanerà, si tende alla disciplina dei prodotti per uso enologico e di quelli destinati all'igiene della cantina, perché (come disse il senatore Desana al Senato nella scorsa legislatura) non basta, infatti, stabilire, quali sostanze possono essere aggiunte al vino; occorre anche efficientemente disciplinare il loro *standard* di purezza, al fine di dare al consumatore del prodotto finito la garanzia che attraverso queste specialità non vengano introdotte nel vino sostanze non consentite, ed all'operatore vinicolo la necessaria conoscenza di ciò che adopera, per porlo in

grado non soltanto di non violare involontariamente la legge, ma di avere ragionevole sicurezza di ottenere con l'impiego del prodotto i risultati che attende (ad esempio, presenza di ferro).

E questa una parte completamente nuova in materia e deve certamente ascrivere a merito degli organi tecnici del Ministero della agricoltura l'aver individuato questo importante problema.

* * *

L'urgenza di procedere ad un riordinamento e coordinamento della legislazione in materia deriva anche dalla necessità di fornire direttive precise agli operatori del ramo ed elementi chiari di giudizio ai Servizi repressione frodi, nonché alla Magistratura.

E infatti la stessa materia viene oggi trattata sia dalla legislazione cosiddetta agraria (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e relativo regolamento regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, integrato dalla legge 31 luglio 1954, n. 561, dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031; dalla legge 10 aprile 1962, n. 166 e infine dalle leggi sanitarie (legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1962, n. 441, e decreto ministeriale 19 gennaio 1963).

Fra le due legislazioni, entrambe in vigore esistono discordanze e lacune nelle norme di collegamento di notevole entità.

Ad esempio, l'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925 riguardante la procedura per le denunce e le revisioni di analisi dice: « *Quando dalla analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il Capo del Laboratorio o del Servizio presenterà denuncia circostanziata alla Autorità giudiziaria competente, unendovi, il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. L'Autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi. Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi purché lo facciano entro 15 giorni da quello della notifica della citazione. All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del deposito effettuato nella Cassa erariale, nella somma di lire 150 per ogni campione.* ».

Questo articolo trova un riscontro, ma con diversa disciplina, nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283. L'articolo così sancisce: « ... Omissis... *Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il Capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario* ».

provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunicherà all'esercitante presso cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gl'interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di sei mesi. In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno entro 15 giorni le denunce all'Autorità giudiziaria ».

Come può notarsi, le due disposizioni sono rimaste in piedi e manca un qualunque coordinamento.

Altro esempio: l'articolo 50 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 dice: « Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione fino a due mesi. Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione ».

Viceversa, l'articolo 4 della legge 26 febbraio 1962, n. 441 così sancisce: « ... Omissis... Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20 milioni. Il massimo dell'ammenda è di 30 milioni per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 185 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma la condanna importa la pubblicazione della sen-

tenza in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal Giudice nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale ».

Nei confronti poi del decreto ministeriale del 19 gennaio 1963, che autorizzava tra l'altro i produttori ad usare fino a 200 mg-litro di anidride solforosa, si è pronunciato il Tribunale di Milano con sua sentenza del 20 giugno 1963 non riconoscendo tale misura di anidride solforosa perché il decreto ministeriale 19 gennaio 1963 non può modificare le norme del regio decreto legge 1 luglio 1926.

È evidente quindi la confusione che si è venuta a creare con questa sentenza.

Desidero riportare, inoltre, qui appresso, altre sentenze contraddittorie in materia di pareri sull'uso di determinate sostanze.

Anche per quanto riguarda l'aggiunta di saccarosio nel vino si riscontra diversità di valutazione da parte degli organi giudicanti. Infatti, il Tribunale di Bergamo con sentenza 18 marzo 1959 ha ritenuto che « l'aggiunta di sostanze zuccherine (nella specie saccarosio) nella preparazione dei vini integra il delitto previsto dall'articolo 1 legge 31 luglio 1954, n. 561 ».

Sulla stessa materia la Corte d'appello di Brescia ha stabilito con sentenza del 13 agosto 1961 che la semplice aggiunta di saccarosio a vini genuini non costituisce violazione all'articolo 1 legge 31 luglio 1954, n. 561, « che ha riguardo alla sola preparazione di vini industriali ottenuti con l'impiego totale o grandemente preponderante di materie diverse da quelle provenienti dall'uva ».

E i confronti e le contraddizioni potrebbero continuare.

Tutti gli inconvenienti lamentati hanno origine nella genericità della prima legge in materia che risale al 1925, cioè a quasi quarant'anni fa.

Essa dice precisamente: « è possibile sottoporre il vino oltreché alla serie di pratiche indicate a tutti i trattamenti suggeriti dalla razionale enotecnica per migliorare la qualità del vino e per assicurarne la conservazione, purché non ne alterino sensibilmente la composizione ».

Formula questa generica e assai pericolosa, essendo alquanto difficile poter dimostrare che un nuovo ritrovato — e il progresso della scienza chimico-biologica ne ha in questi anni indicati molti — non alteri sensibilmente la composizione del vino. La vendita di detti ritrovati oggi avviene liberamente e sfugge ad ogni controllo.

Imperiosa quindi l'esigenza che questa delega segnali e che sottolinei in modo particolare; come urgente è il coordinamento completo della complessa materia della repressione delle frodi.

* * *

I produttori di molte provincie d'Italia hanno due ordini di esigenze:

a) quella di poter mantenere il vino brillante e con una leggera amabilità, dato che per le sue caratteristiche di morbidezza e di freschezza è molto predisposto ad una ripresa di fermentazione e al conseguente intorbidamento;

b) quella della stabilità in quanto il commercio del vino in molte provincie poggia ancora sulla vendita in damigiane.

Da queste esigenze deriva la necessità di consentire un innocuo additivo. Infatti, l'unica tecnica ammessa per ottenere la stabilità e la buona conservazione del vino, senza l'aggiunta di alcuna sostanza, è la pastorizzazione che, se applicata al prodotto destinato all'imbottigliamento, offre delle garanzie per la soluzione del problema, mentre invece per i vini venduti sfusi (e cioè in fusti e damigiane) non ha alcun effetto stabilizzante e non è assolutamente applicabile.

D'altra parte, se alcuni additivi sono ammessi in Italia nelle bevande analcoliche, nel burro, nelle margarine, ecc. (come ad esempio l'acido paraossibenzoico e l'acido sorbico) senza danno per il consumatore, non possono insidiare la salute quando sono nel vino.

Aggiungo che in Francia è stato consentito l'uso dell'acido sorbico come additivo contro la fermentazione dei vini e che in Spagna e in altri Paesi è autorizzato da lungo tempo l'acido benzoico e i suoi derivati.

Un trattamento ammesso da tempo in Francia, in Svizzera, in Germania e Austria, del quale la legge delegata presumibilmente stabilirà la regolamentazione anche in Italia, è il ferrocianuro di potassio (da non confondersi con il cianuro) che serve ad eliminare il ferro dai vini e che è causa abituale di alterazioni ed intorbidamenti particolarmente in quelli bianchi.

Altra necessità è quella di pervenire ad una uniformità dei metodi di analisi. Vari laboratori, infatti, impiegano metodi di analisi non ufficiali e, alle volte, anche non attendibili o perché insufficientemente sperimentati o perché palesemente inadeguati. Pertanto, occorre richiamare i laboratori alla obbligatorietà di impiego dei mezzi ufficiali di analisi, già stabiliti per legge, e far sì che tali mezzi vengano aggiornati o sostituiti ove si

riscontri che forniscono risultati non attendibili o perché insufficientemente sperimentati o perché palesemente inadeguati. Pertanto, occorre richiamare i laboratori alla obbligatorietà di impiego dei mezzi ufficiali di analisi, già stabiliti per legge, e far sì che tali mezzi vengano aggiornati o sostituiti ove si riscontri che forniscono risultati non attendibili o discutibili.

Mi permetto di ricordare a questo proposito che con decreto interministeriale 24 marzo 1961 è stata costituita una Commissione di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari, di iniziativa del Ministero dell'agricoltura. Tale Commissione è però limitata nel tempo, mentre per quanto si è detto e per dare attuazione al disposto dell'articolo 108 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 (« Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge i laboratori debbono adottare i metodi prescritti dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con quelli dell'interno e delle finanze. L'analizzatore però al solo scopo di meglio convalidare il giudizio può ricorrere anche ad altri metodi ») è necessario che tale Commissione operi in via permanente; per cui occorre che il provvedimento in esame — come suggerisce la Commissione — preveda l'istituzione di una Commissione e di eventuali Sottocommissioni permanenti per lo studio e l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relative ai prodotti disciplinati dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni.

È altresì necessario pervenire ad un collegamento fra quanto disposto dall'articolo 44 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 e i prodotti di cui all'elenco contemplato al decreto ministeriale 19 gennaio 1963 e decreto ministeriale 3 dicembre 1963. Infatti nel predetto articolo 44 figurano sostanze non previste dalla recente legislazione sanitaria, così come si è reso ormai necessario porre dei limiti alla libera circolazione dello zucchero, che costituisce, insieme ad altre sostanze zuccherine (sidri) e ai sottoprodotti della vinificazione l'elemento base per procedere alla fabbricazione dei vini artificiali.

* * *

Riassumendo, la legge delegata, che il Governo elaborerà, dovrebbe basarsi fondamentalmente sui seguenti criteri:

- 1) tutti i trattamenti non esplicitamente indicati nella legge devono considerarsi proibiti;
- 2) rigida disciplina dei vini liquorosi;

3) disciplina dei vini spumanti, dei quali con la vigente legislazione, non è possibile una chiara individuazione rispetto ai vini frizzanti;

4) riconoscimento delle analisi organolettica, per accertare alterazioni dei vini in modo tale da far considerare i vini stessi non più idonei al consumo;

5) più efficace disciplina dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce, vinelli, fecce, torchiati, supertorchiati) e dell'aceto;

6) disciplina dei prodotti per uso enologico e quelli destinati all'igiene della cantina.

Per meglio precisare, nella nuova legge dovranno essere indicati i limiti d'impiego dei prodotti da aggiungere ai mosti e ai vini per consentire una più regolare fermentazione (impiego di lieviti selezionati), per la stabilizzazione del prodotto (refrigerazione), per impedire lo sviluppo di alterazioni di natura biologica (pastorizzazione), per consentire la necessaria limpidezza (filtrazione, chiarificazione).

Molta importanza potrà avere l'introduzione della demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio.

Questa pratica è consentita in alcuni Paesi già da tempo (Germania, Austria, Jugoslavia, ecc.); recentemente è stata introdotta anche in Francia, sotto il nome di *collage bleu*; anche in Italia si è ormai diffusa clandestinamente e più volte istituti enologici, camere di commercio, ecc., a nome di produttori ed industriali, ne hanno reclamato l'impiego.

Anche al Congresso internazionale della vite e del vino (Santiago del Cile) del 1956 organizzato dall'*Office international du vin* di Parigi, Istituto al quale aderiscono tutte le nazioni vinicole del mondo, è stata approvata con voto unanime la possibilità di impiego del ferrocianuro di potassio.

Importante nella nuova legge potrà essere la sanzione dell'obbligo della denuncia delle fermentazioni e rifermentazioni effettuate dopo il periodo della vendemmia. È evidente che la ragione risiede nella opportunità di conoscere dove si lavora fuori stagione.

Molte sofisticazioni e la creazione dei vini in frode avvengono per la rifermentazione delle fecce, torchiati, ecc. con aggiunta di sostanze zuccherine ed acqua. Ciò spiega i prezzi altissimi di detti torchiati e supertorchiati nel commercio.

La legge dovrà precisare anche che le vinacce dopo venti giorni dalla vendemmia non dovranno tenersi in cantina, oppure saranno sottoposte al controllo degli uffici della repres-

sione frodi se non verranno usate come mangime per il bestiame.

Pure disciplinate dovranno essere le fecce, e i torchiati e sopratorchiati, i quali dovranno essere destinati alla distillazione o usati in determinati stabilimenti enologici, ma non commerciati.

Particolare importanza assumerà la disciplina della importazione e della esportazione dei vini, mosti e aceti per favorire il collocamento dei nostri prodotti all'estero soprattutto nell'area dei sei paesi del M.E.C.

CONCLUSIONI

Onorevoli colleghi, posso concludere questa disamina riaffermando che il provvedimento sottoposto alla approvazione della Camera è nel complesso ispirato ad un equilibrato senso di severità e ad una meritoria tendenza ad eliminare ogni incertezza intorno alla complessa materia riguardante la produzione e il commercio dei mosti, vini e aceti.

Il fenomeno delle frodi è certamente inquietante e noi pensiamo quindi che si debba essere decisamente consenzienti su tale criterio di severità.

Ripetendo quanto ebbi a dire nella mia relazione che accompagnò la legge di delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini, è anche questa una meta da raggiungere, meta che ci consente di porci alla pari di altre nazioni più progredite.

Occorre, dunque, con urgenza:

1) tranquillizzare il mercato interno del vino;

2) dar prova di buona volontà e di buon indirizzo ai paesi del M.E.C.

3) dare maggior fiducia ai consumatori;

4) scoraggiare ogni azione dei frodati in danno dei consumatori;

5) dare finalmente ai produttori singoli e a quelli associati in cantine sociali, una garanzia di difesa e consigliarli sui trattamenti da eseguire e sugli additivi da impiegare per conservare il vino.

Tali trattamenti ed aggiunte consentono ai produttori di offrire sempre ai consumatori, e quindi anche nelle annate in cui le avversità atmosferiche incidono notevolmente sulle qualità organolettiche dei vini, costanti caratteristiche tipiche in funzione pure degli *standards* qualitativi stabiliti dalla legge sulle denominazioni di origine dei vini, legge che sta incontrando il favore unanime dei produttori.

Perciò il produttore ha bisogno di disposizioni chiare e precise su quello che deve fare e su quello che non deve fare, sul lecito e sul non lecito, stimolando e incoraggiando pertanto le relative iniziative.

Ritengo infine che questa legge incoraggerà i viticoltori di tante zone collinari abbandonate o in via di abbandono dove si producono vini pregiati riconosciuti in tutto il mondo; viticoltori demoralizzati in questi ultimi anni da concorrenze sleali di operatori poco scrupolosi che riescono a mettere sul mercato vini a poco prezzo e di dubbia origine.

Ben vengano quindi le precise norme legislative in questa materia.

È un altro passo verso la disciplina e il costruttivo coordinamento di vecchie e nuove leggi alcune delle quali superate, che da quasi quarant'anni vengono emanate nel settore.

È un altro colpo alle frodi, la cui tecnica è di gran lunga più progredita di quella repressiva.

Approvare al più presto la delega significa dare la possibilità al Governo, e per esso al Ministero dell'agricoltura, di mettere in questo campo l'Italia all'avanguardia delle altre nazioni vinicole; significa in sostanza dare un contributo di civiltà e di progresso all'economia del nostro paese.

PREARO. *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

ART. 2.

Il decreto dovrà stabilire:

1°) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonchè le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2°) la disciplina della preparazione e conservazione dei detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte e i trattamenti consentiti e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità;

3°) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui è ammessa la fermentazione e rifermentazione, nonchè l'obbligo di denuncia delle rifermentazioni spontanee che si verificano fuori di tali periodi;

4°) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

5°) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

ART. 2.

Identico.

1°) *identico;*

2°) la disciplina della preparazione e conservazione dei detti prodotti e sottoprodotti, fissando l'obbligo dell'aggiunta di alcool, quando necessario, proveniente esclusivamente da vino e da materie vinose, indicando le aggiunte e i trattamenti consentiti e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità;

3°) *identico;*

4°) *identico;*

5°) *identico;*

6°) l'istituzione, con i limiti e le modalità da determinarsi con lo stesso decreto, di bollette di accompagnamento e di registri di carico e scarico per lo zucchero che abbia assolto il tributo, al fine di consentire l'esercizio di efficaci controlli sui depositi e sui trasferimenti di tale prodotto dai produttori o dagli importatori ai grossisti;

7°) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonché stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;

8°) la disciplina della preparazione, dell'impiego e della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;

9°) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo — in caso di reciprocità di trattamento — i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, o comunque non consentite, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati alla esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

10°) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti, sottoprodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti;

11°) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste, o previste nel decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

6°) l'istituzione di bollette di accompagnamento dello zucchero per tutti i trasferimenti fino al dettagliante e del registro di carico e scarico per i produttori, gli importatori e i grossisti;

7°) *identico*;

8°) *identico*;

9°) *identico*;

10°) *identico*;

11°) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni, pervenendo anche al coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi;

12°) l'istituzione di una commissione e di sottocommissioni permanenti di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi, di cui all'articolo 108 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, riguardante le sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nonché le modalità di funzionamento.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste.

Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecunarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecunarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze.

Identico.